

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 174

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAOLO RUSSO, PENTANGELO**

Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico

*Presentata il 23 marzo 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende introdurre nell'ordinamento vigente in materia di prelievo venatorio e di tutela dell'avifauna una serie articolata di misure maggiormente efficaci sulla gestione dei danni provocati dalla fauna selvatica: un problema che costituisce una vera e propria emergenza specialmente per l'agricoltura.

L'evidenza di tale problematica è stata da ultimo ben sottolineata anche nel documento approvato il 20 luglio 2011 dalla XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati e nel quale sono riportati i risultati dell'indagine conoscitiva deliberata il 20 gennaio 2009.

Si tratta di problematicità che vanno affrontate senza ulteriori rinvii, anche rinnovando alcuni principi della pianificazione faunistico-venatoria del territorio e della programmazione dell'attività venato-

ria, ma sempre tenendo conto degli strumenti di protezione e di gestione dell'ambiente, consolidati e nuovi, previsti dall'Unione europea.

Purtroppo si deve prendere atto del fatto che la normativa nazionale che disciplina il settore e, in particolare, le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio », che avrebbero dovuto controllare il fenomeno, hanno disatteso ampiamente i loro fini sul tema dei danni da fauna selvaggia e ciò sia a monte, sul piano della prevenzione, e sia a valle, su quello del controllo numerico e del risarcimento dei danni.

Lo stato dei fatti ci mostra che oggi le imprese agricole sono esasperate a causa della mancanza di strumenti adeguati per arginare la presenza spesso eccessiva e in

progressivo aumento di determinate specie di animali selvatici, segnatamente gli ungulati come i cinghiali o alcune specie alloctone che, in caso di ingresso nei fondi agricoli, vi arrecano danni spesso irreparabili.

Un efficace controllo faunistico deve dunque essere avviato quando le misure di prevenzione si rivelino inefficaci, tramite le attività di contenimento numerico, allontanamento e controllo della fauna selvatica, che si rendono necessarie per il soddisfacimento di un legittimo quanto primario interesse pubblico.

Occorre, peraltro, tenere conto dei principi di efficacia ed economicità delle modalità di attuazione, perseguendo il minimo impatto ecologico.

Inoltre, tali misure dovrebbero essere integrate, disciplinando in modo puntuale anche l'aspetto della prevenzione dei danni da fauna selvatica, in quanto è necessario che il fenomeno sia contenuto alle origini, per cui occorre stabilire quali siano le misure di prevenzione che le imprese agricole devono adottare (ad esempio recinzioni elettrificate, trappole e altro) stabilendo adeguati regimi di sostegno finanziario.

Il caso specifico del problema prioritario dei danni provocati dagli ungulati all'agricoltura non deve far dimenticare che esistono altre specie problematiche quali le forme domestiche di specie selvatiche e le forme inselvatichite di specie domestiche. In questo ambito sono numerosi i danni provocati dai cani inselvatichiti agli allevamenti e quelli dovuti invece alla massiccia diffusione del piccione inselvatichito che danneggia non solo le colture, ma anche i prodotti agricoli stoccati nei *silos* quali sementi e cereali.

Un altro problema rilevante è poi quello del controllo di alcune specie alloctone che si sono diffuse in modo invasivo, provocando gravi danni all'agricoltura: un esempio è il caso della nutria, responsabile dei danni causati alle colture e alle arginature. Sono, in particolare, a rischio idraulico soprattutto i piccoli corsi d'acqua in cui la profondità della tana può superare la metà della larghezza arginale.

D'altra parte, per quanto riguarda i danni da fauna selvatica provocati da specie protette di grandi carnivori (ad esempio l'orso e il lupo), si tratta di procedere, con il supporto delle regioni e degli enti locali, ad attuare misure di prevenzione (quali recinzioni elettrificate, presenza di cani da guardia, ricoveri temporanei per il bestiame al pascolo) attraverso cui si è effettivamente riscontrato un contenimento dei danni.

Un altro aspetto rilevante riguarda il risarcimento dei danni, in merito al quale occorre introdurre precisi criteri di stima e di valutazione dei danni prevedendo l'obbligo che tale computo sia effettuato sulla base dei prezzi dei prodotti agricoli vegetali e degli animali pubblicati sui mercuriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, in alternativa, delle quotazioni riportate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Attualmente, infatti, i danni sono spesso sottostimati e si traducono in un indennizzo piuttosto che in un vero e proprio risarcimento a favore dell'imprenditore agricolo.

Nel merito della proposta di legge, essa è costituita da tredici articoli.

L'articolo 1 stabilisce che le regioni e le province autonome nell'ambito dei piani faunistico-venatori prevedano, oltre alle misure di prevenzione, interventi ordinari e straordinari di controllo della fauna selvatica.

L'articolo 2 prevede norme specifiche per la prevenzione e contributi finanziari per la realizzazione e per l'acquisto dei mezzi di prevenzione dei danni, dando priorità ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

L'articolo 3 introduce misure ordinarie per il controllo della fauna selvatica.

L'articolo 4 prescrive le modalità con cui devono essere poste in atto le misure straordinarie di controllo della fauna selvatica.

L'articolo 5 indica i soggetti abilitati a poter effettuare il controllo numerico della fauna selvatica.

L'articolo 6 stabilisce disposizioni specifiche per la prevenzione e per il risarcimento dei danni causati da ungulati.

L'articolo 7 prevede misure puntuali in merito al risarcimento dei danni da fauna selvatica.

L'articolo 8 individua la responsabilità dell'amministrazione competente al risarcimento.

L'articolo 9 stabilisce le modalità di raccolta dei dati statistici sui danni da fauna selvatica.

L'articolo 10 introduce norme specifiche per la tutela del patrimonio zootecnico dai

danni provocati da specie carnivore protette.

L'articolo 11 prevede la stipulazione di contratti assicurativi, da parte delle imprese agricole, a copertura dei danni causati dalla fauna selvatica.

L'articolo 12 modifica l'elenco delle specie cacciabili introducendo la menzione della nutria.

L'articolo 13 stabilisce che la legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Prevenzione e controllo dei danni da fauna selvatica).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, stabiliscono:

*a)* interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica;

*b)* misure ordinarie di controllo della fauna selvatica;

*c)* misure straordinarie di controllo della fauna selvatica nel caso in cui gli interventi di prevenzione dei danni e le misure ordinarie di controllo della fauna selvatica sono inefficaci a limitare i danni arrecati a cose e a persone, con particolare riferimento a quelli causati alle aziende agricole.

### ART. 2.

*(Interventi di prevenzione).*

1. Le misure di prevenzione previste ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, prevedono almeno:

*a)* la realizzazione di recinzioni e la messa in opera di trappole o di altri mezzi ritenuti efficaci;

*b)* la predisposizione di protezioni individuali agli alberi e agli arbusti;

*c)* l'utilizzazione, su specifica autorizzazione dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente, di prodotti repulsivi compatibili con l'ambiente;

*d)* l'acquisto di animali da guardia.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concedono in via prioritaria ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al de-

creto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, un contributo finanziario per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione delle misure di prevenzione comprendente anche le spese di messa in opera e di realizzazione. Qualora tali soggetti esercitino la propria attività all'interno di un'area naturale protetta, il contributo alla realizzazione delle misure di prevenzione è concesso dal corrispondente ente gestore.

3. Il contributo finanziario di cui al comma 2 copre l'intera spesa sostenuta dall'imprenditore agricolo per l'acquisto dei materiali e per la realizzazione delle misure di prevenzione.

4. Il contributo finanziario non è concesso per le misure di prevenzione finalizzate a proteggere allevamenti o colture i cui prodotti sono destinati all'autoconsumo.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

#### ART. 3.

*(Misure ordinarie di controllo della fauna selvatica).*

1. Le misure ordinarie di controllo della fauna selvatica previste ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sono realizzate secondo i seguenti criteri:

*a*) contenimento, allontanamento o prelievo controllato delle specie di fauna selvatica che, per eccessiva densità o per incompatibilità, comportano una continuità di danni documentata e dimostrabile, anche come probabilità per il futuro, all'attività e alle strutture delle aziende e rappresentano un concreto pericolo per l'incolumità e per la sicurezza delle persone nonché per la sicurezza della circolazione stradale;

*b*) cattura o abbattimento di singoli animali selvatici o appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 3, la cui presenza rappresenta un rischio per l'incolumità e per la salute delle persone o per il

rischio di propagazione di malattie ad animali della medesima o di diversa specie;

c) cattura o abbattimento di singoli animali o di specie che pongono rischi scientificamente dimostrati di ibridazione di specie animali particolarmente protette e tutelate.

2. Gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini, gli organismi di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 sono autorizzati ad acquistare e a detenere gabbie e reti nonché altri mezzi necessari per la realizzazione degli interventi finalizzati unicamente alle attività di controllo.

#### ART. 4.

*(Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica).*

1. Le misure straordinarie di controllo della fauna selvatica previste ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), consistono in attività di contenimento numerico, allontanamento o prelievo controllato necessarie per il soddisfacimento di un interesse pubblico o per la tutela dell'esercizio delle attività agricole nonché di altre attività economiche.

2. In ciascun ambito di competenza, il prefetto può autorizzare misure straordinarie di controllo della fauna selvatica per almeno una delle seguenti esigenze:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubbliche;

b) per prevenire danni rilevanti alle attività agricole e all'economia locale;

c) per la protezione della flora e della fauna.

3. Le specie oggetto degli interventi di cui al presente articolo sono le specie di animali selvatici, incluse le forme domestiche di specie selvatiche nonché le forme inselvatichite di specie domestiche che, per la loro presenza e densità eccessive, provocano danni all'equilibrato sviluppo delle specie vegetali e animali, all'agricoltura,

alla naturale rinnovazione delle risorse forestali e agli assetti idrogeologici del territorio.

4. Il prefetto, su richiesta dei sindaci o di altre autorità locali della pubblica amministrazione, previo accertamento dell'inefficacia delle misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica nonché delle misure di gestione ordinaria, può autorizzare, in via straordinaria, con propria ordinanza, le misure di controllo faunistico ai sensi del comma 5.

5. L'ordinanza deve prevedere un piano d'intervento contenente:

a) il termine di inizio e di fine dell'attività di controllo;

b) i presupposti e le motivazioni, anche sulla base del parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o di elementi conoscitivi assunti dalle pubbliche amministrazioni;

c) l'indicazione delle specie oggetto dell'intervento tra quelle di cui ai commi 1 e 2 e un piano articolato delle quantità di animali che devono essere catturati o abbattuti qualora il piano non preveda il semplice allontanamento degli animali;

d) le attività consentite, i mezzi che possono essere utilizzati e i soggetti attuatori degli interventi;

e) le attività di monitoraggio e di analisi finale delle attività;

f) il soggetto responsabile e delegato alla conduzione e al coordinamento degli interventi.

#### ART. 5.

*(Soggetti abilitati a esercitare il controllo straordinario).*

1. Le attività di controllo faunistico di cui all'articolo 4 sono esercitate, su autorizzazione del prefetto, da:

a) proprietari o conduttori dei fondi agricoli se in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria;

b) cittadini iscritti agli ambiti territoriali di caccia, in possesso del titolo di abilitazione venatoria, che si rendono disponibili per le attività di controllo, scelti in ordine di preferenza con riferimento ai titoli e alla residenza anagrafica nell'area in cui si svolgono le azioni del piano di controllo;

c) agenti e ufficiali di polizia giudiziaria dei quali la prefettura-ufficio territoriale del Governo tiene un apposito elenco.

2. I soggetti attuatori degli interventi accettano l'incarico e si impegnano a esercitare ogni azione in ottemperanza al piano di controllo e secondo le indicazioni del soggetto responsabile e delegato di cui all'articolo 4.

3. Chiunque ostacola o impedisce le attività di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

#### ART. 6.

*(Disposizioni specifiche per la prevenzione e per il risarcimento dei danni causati da ungulati).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del piano faunistico-venatorio e sentiti gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini, le organizzazioni professionali agricole, le associazioni venatorie e le associazioni ambientaliste, previo parere dell'ISPRA, stabiliscono misure specifiche per la prevenzione dei danni causati da ungulati.

2. Ai fini del comma 1 il piano faunistico-venatorio prevede una delimitazione del territorio per aree allo scopo di individuare le fasce di tolleranza della presenza di ungulati a seconda della destinazione d'uso e della vocazione di tali aree. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano:

a) le aree a prevalente destinazione agricola in cui non è ammessa la presenza di ungulati;

b) le aree a rilevante compresenza di agricoltura e di ambiente naturali in cui è tollerata una bassa densità di ungulati;



c) le aree a prevalente destinazione naturalistica caratterizzate dalla presenza di zone boscate in cui è ammessa una densità elevata di ungulati.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i limiti di densità della presenza di ungulati nelle diverse aree di cui al comma 2, tenuto conto delle specifiche condizioni locali e sentito il parere dell'ISPRA, ricorrendo alle misure di prevenzione e di controllo faunistici nonché, quando queste siano inefficaci, alle misure straordinarie di controllo faunistico.

4. Qualora le misure stabilite in base al comma 3 garantiscano una presenza sostenibile di ungulati sul territorio, al fine di mantenere le condizioni di stabilità ottenute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, oltre a eventuali misure di difesa delle colture e degli allevamenti specifici, incentivi agli imprenditori agricoli che:

a) realizzano sistemi di alimentazione complementare per gli ungulati, quali la presenza di coltivazioni a perdere che abbiano l'effetto di dissuadere gli animali dall'alimentarsi presso le colture aziendali destinate a finalità produttive;

b) garantiscono il foraggiamento artificiale degli ungulati tramite la somministrazione di prodotti e di mangimi in grado di ridurre significativamente la mobilità della popolazione nelle zone definite.

#### ART. 7.

*(Indennizzo per danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria).*

1. Sono oggetto di indennizzo:

a) i danni causati alle colture erbacee, orticole e arboree, inclusi gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con incentivi pubblici;

b) i danni causati a prati, pascoli e foreste;

c) i danni causati agli animali da reddito da specie protette;

d) i danni alle strutture e alle opere in dotazione alle aziende agricole.

2. Qualsiasi danno di cui al comma 1 deve essere comunicato all'ambito territoriale di caccia e al comprensorio alpino entro otto giorni dalla scoperta da parte del danneggiato. Per la quantificazione dell'indennizzo l'ambito o il comprensorio si avvalgono di soggetti scelti tra i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici o i periti agrari, iscritti ai relativi albi professionali e dei quali è accertata la terzietà rispetto al soggetto danneggiato.

3. L'indennizzo è determinato assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato dai soggetti di cui al comma 2. Per le colture e per gli allevamenti esso è calcolato sulla base dei prezzi pubblicati dai mercuriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura riferiti al momento in cui si è verificato il danno o, in alternativa, alle rilevazioni effettuate dall'ISMEA sui mercati di riferimento. Per la valutazione dei danni arrecati alle opere approntate sui terreni si assume come valore di riferimento il prezzo regionale delle opere di miglioramento fondiario e per gli interventi forestali. Nel caso di particolari materiali non compresi nel prezzo regionale o di lavori non riconducibili alle voci del prezzo, si assumono come valori di riferimento i prezzi correnti di mercato.

4. L'imprenditore agricolo che ha subito il danno o un suo rappresentante possono assistere alle operazioni di stima dei danni subiti, che sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Delle operazioni di stima è redatto un processo verbale sottoscritto dai soggetti incaricati ai sensi del citato comma 2 e, per accettazione, dal legale rappresentante dell'impresa agricola che ha subito il danno. Il verbale è inoltrato al competente ufficio della provincia competente per territorio per la determinazione definitiva dell'indennità che deve essere effettuata entro trenta giorni dal predetto inoltrato.

5. Le controversie relative agli atti e ai provvedimenti degli ambiti territoriali di caccia, dei comprensori alpini o delle province sono devolute alla giurisdizione esclu-

siva e di merito del competente tribunale amministrativo regionale.

6. Sono esclusi dall'indennizzo i danni provocati:

a) alle foreste che non arrecano pregiudizio alla loro conservazione, alle loro funzioni o alla loro rigenerazione;

b) alle colture e agli allevamenti destinati prioritariamente all'autoconsumo;

c) ai prati, ai pascoli e alle foreste di proprietà pubblica e gestiti da enti pubblici.

7. Gli ambiti territoriali di caccia, i comprensori alpini o le province, al fine di indennizzare i danni occorsi a imprese agricole, possono stipulare convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, per disciplinare il procedimento di concessione dell'indennizzo richiesto, per il tramite dei CAA, dalle imprese danneggiate. Le convenzioni possono derogare alle modalità e ai termini di conclusione dei procedimenti previsti dalla normativa vigente.

8. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in ogni caso fatta salva l'applicabilità della disciplina regionale che prevede livelli ulteriori di tutela per le imprese.

#### ART. 8.

*(Responsabilità dell'amministrazione competente al risarcimento).*

1. Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di risarcimento dei danni da fauna selvatica costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'ente tenuto a risarcire il danno, per i procedimenti amministrativi di propria competenza, in caso di inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento, corrisponde all'interessato che ne fa richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita nella

misura di 100 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 5.000 euro. Resta salvo, per l'interessato, il diritto al risarcimento in conformità a quanto previsto dall'articolo 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La richiesta di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento alla direzione regionale competente in materia di risorse umane, finanziarie e strumentali.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunicate all'interessato contestualmente alla comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, al fine di garantirne l'attuazione.

#### ART. 9.

*(Dati statistici sui danni da fauna selvatica).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla raccolta dei dati relativi alle misure adottate per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica nonché dei dati statistici relativi agli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria ordinaria e per finalità di controllo. I dati di cui al presente comma sono raccolti in apposite banche dati regionali, secondo protocolli nazionali predisposti dall'ISPRA e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I dati raccolti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano devono essere trasmessi all'ISPRA e sono resi accessibili a chiunque ne fa richiesta. L'ISPRA provvede a trasmettere ogni anno al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, una relazione sui dati ad essa pervenuti.

3. Gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati di cui al presente comma in relazione al territorio di propria competenza.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con cadenza triennale, una relazione che illustra i risultati raggiunti dalle attività di contenimento dei danni e il grado di raggiungimento degli obiettivi di compatibilità tra la presenza di ungulati e le esigenze delle imprese agricole conseguenti all'attuazione della presente legge.

ART. 10.

*(Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovicaprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nei cui confronti vige un divieto assoluto di caccia, di seguito denominati « animali predatori ».

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti i seguenti interventi finanziari volti a:

a) realizzare opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico;

b) incentivare la stipulazione di contratti assicurativi per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'attacco di animali predatori.

3. I contributi sono concessi fino a un massimo dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta o integrale corrispondenza della spesa nelle zone montane e svantaggiate individuate a sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Non è ammesso un contributo superiore a 40.000 euro per ciascun intervento. Tali contributi non sono cumulabili con ulteriori interventi previsti per lo stesso titolo da altre disposizioni.

4. Con regolamento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti le modalità, i termini e le

procedure di erogazione del contributo nonché i criteri per la ripartizione dei fondi disponibili tra le province e le comunità montane.

ART. 11.

*(Contratti assicurativi).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano contributi per incentivare la stipulazione di contratti assicurativi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

2. La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, adotta un sistema incentivato per la copertura dei danni da fauna selvatica tramite l'istituzione di un'apposita sezione nel Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

ART. 12.

*(Modifica dell'elenco delle specie cacciabili).*

1. All'articolo 18, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nutria (*Myocastor coypus*); ».

ART. 13.

*(Disposizione finanziaria).*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





\*18PDL0002560\*